



Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione
di Pirelli & C. S.p.A. in data 30 giugno 2026**

Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, Raccomandazione n. 15 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa italiana S.p.A. nel gennaio 2020 ("**Codice di Corporate Governance**") cui Pirelli & C. S.p.A. ("**Pirelli**" o la "**Società**") aderisce¹, gli amministratori di Pirelli accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e, in particolare, degli ulteriori rilevanti incarichi di amministratore o sindaco ricoperti.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene pertanto che in linea di principio non è considerato compatibile con lo svolgimento dell'incarico di amministratore della Società – conformemente alle *best practice* – ricoprire l'incarico di amministratore o sindaco effettivo in più di quattro società diverse da quelle soggette a direzione e coordinamento della Società ovvero da essa controllate o a essa collegate, quando si tratti (i) di società quotate ricomprese nell'indice FTSE/MIB (o anche in equivalenti indici esteri), ovvero (ii) di società, italiane o estere, che svolgano attività finanziaria, bancaria o assicurativa ("**Società Rilevanti**"). Non è inoltre considerato compatibile il cumulo in capo allo stesso amministratore di un numero di incarichi esecutivi superiore a tre in società di cui sub (i) e (ii).

Gli incarichi ricoperti in più società appartenenti ad un medesimo gruppo sono considerati quale unico incarico con prevalenza dell'incarico esecutivo su quello non esecutivo.

Resta ferma la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di effettuare una diversa e motivata valutazione, che sarà resa pubblica nell'ambito della Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e in tale sede congruamente motivata.

Gli amministratori sono tenuti a informare prontamente il Segretario del Consiglio di Amministrazione di ogni variazione concernente gli incarichi da essi ricoperti in Società Rilevanti.

¹ Art. 3, Raccomandazione n. 15 del Codice di *Corporate Governance* "Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto."